



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Consigliere Delegato
Dott. Maurizio Roventini

Presidente
Dott.ssa Francesca
Cavaliere

Segretario
Dott.ssa Sara Giusti

Componenti

Dott. Angelo Bachi
Dott.ssa Rachele Bellesi
Dott.ssa Lara Cappelli
Dott.ssa Carlotta Curini
Dott. Riccardo Dal Monte
Dott.ssa Paola Dell'Antico
Dott. Andrea Donati
Dott. Alessandro Favilli
Dott. Andrea Gambuzza
Dott. Fabiano Matteo
Longo
Dott. Paola Manfreda
Dott. Mauro Mazzoni
Dott. Alessandro Merenda
Dott. Leonardo Modrone
Dott.ssa Katiuscia Orsucci
Rag. Rosaria Rita Pantalena
Dott. Marco Pasqualetti
Dott.ssa Elena Pro
Dott. Pasquale Romano
Dott.ssa Luisa Sirianni
Rag. Stefano Stefanelli
Dott. Marco Tosi
Rag. Stefano Turini
Rag. Paolo Vallini
Dott.ssa Roberta Vaselli

CIRCOLARE N. 3

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI: Focus sui nuovi adempimenti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza D.lgs. 14/2019

La Commissione Procedure Concorsuali, considerato le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza D.lgs. 14/2019, ha ritenuto opportuno fornire agli iscritti un focus su alcuni degli adempimenti previsti dalla nuova normativa all'interno delle procedure concorsuali al fine di condividere informazioni utili ad una corretta gestione della normativa all'interno degli studi professionali.

✓ Nella presente circolare approfondiremo

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE: ART. 213 CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

Il codice della crisi di impresa, così come la precedente legge fallimentare, riserva ancora al programma di liquidazione il ruolo di strumento di pianificazione, di indirizzo dell'attività del curatore volto a garantire una maggiore razionalizzazione delle modalità e dei tempi di liquidazione dell'attivo. **La disciplina del programma di liquidazione è contenuta nell'art. 213 CCII.**



Viene previsto al comma 1 che, **entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni (in luogo dei precedenti 180) dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale**, il curatore predispose un programma di liquidazione.



Il mancato rispetto del termine di 150 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE....

Il programma di liquidazione è suddiviso in **sezioni** in cui sono indicati separatamente:

criteri e modalità di liquidazione dei beni immobili e degli altri beni con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo

criteri e modalità di riscossione dei crediti con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo

gli esiti delle liquidazioni già compiute

le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio

DEVE inoltre:

- indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali **l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.**
- Indicare il **termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento.**



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

Entro 8 mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento.



Il termine per il completamento della liquidazione **non può eccedere 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura**. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a 7 anni dal giudice delegato.



Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

...ENTRIAMO NEL DETTAGLIO

Criteria e modalità di liquidazione dei beni con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo

- Il curatore dovrà indicare i costi stimati della liquidazione quali ad esempio la pubblicità su PVP o in altre forme, la gestione della vendita telematica, i difensori della curatela ed altri da lui individuabili.
- Altresì il curatore dovrà indicare le previsioni di incasso e del soddisfacimento dei creditori concorsuali.
- La necessità di collaborazioni e le eventuali deleghe per la cessione dei beni rinvenuti nella procedura costituiscono anch'essi un paragrafo da dedicare nel programma di liquidazione.

Criteria e modalità di riscossione dei crediti con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo

Occorre che il curatore descriva come ritiene di procedere per la riscossione dei crediti emersi alla data di apertura della liquidazione giudiziale prospettando le attività che ritiene opportuno svolgere per il loro recupero e ricorrendo anche ad una azione giudiziale in caso di mancata riscossione dopo opportuni solleciti di pagamento, previa autorizzazione del giudice delegato.

Inoltre, il curatore dovrà indicare anche le modalità di liquidazione del valore di diritti, quote sociali ed azioni che risultassero in possesso della ditta/società alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

Individuazione di eventuali:

- **azioni di responsabilità ex artt. 2393-2394 e 2476 C.C. verso gli amministratori**
- **azioni di responsabilità verso l'organo di controllo ex art. 2407 C.C.** in caso di valutazione di omissione di controlli di vigilanza previsti dall'art. 2403 C.C.;
- eventuali azioni **conservative e cautelari** da esperire sui beni a seguito di valutazione del curatore nell'interesse della massa dei creditori;
- Eventuali **azioni revocatorie** a seguito di verifica dei presupposti da parte del curatore ai sensi degli artt. 163 e seguenti del CCII;
- **Azioni risarcitorie verso terzi** che comportino atti, fatti o comportamenti lesivi degli interessi della massa dei creditori della procedura.

Indicazione delle liti pendenti nelle quali il curatore intende subentrare.

In tutte le fattispecie previste in questo paragrafo il curatore deve avere cura di specificare il fondamento della pretesa avanzata, gli elementi a sostegno, le informazioni circa la solvibilità dei soggetti contro i quali si intende agire ed i costi presumibili connessi all'esperienza delle azioni.

Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa


- Al pari della disciplina vigente, il curatore può:
 - Procedere alla vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso in conformità a quanto disposto dall'art. 2556 c.c.;
 - Procedere alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'art. 2560 c.c.;
 - procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'art. 2560 c.c. e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella sezione II, capo IV Titolo V del D.lgs. 14/2019.




ART. 213 Comma 7 CCII: "il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al Comitato dei Creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto confronti al programma approvato.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

Ai sensi dell'art. 213, comma 2 CCII il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, **può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni**, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. 

Si presume **manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non abbia fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.** 

Esempio: l'entrata derivante dalla vendita viene neutralizzata da rilevanti uscite come le spese per la custodia, costi di bonifica o accumulo di IMU rispetto al valore di presumibile realizzo.

Il curatore può chiedere la **secretazione delle azioni** descritte che rappresentano immaginabili profili di riservatezza.

Al pari della disciplina vigente è previsto che, per sopravvenute esigenze, il curatore possa presentare un supplemento del piano di liquidazione

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO ART. 216 CCII

L'art. 216 del CCII, rispetto all'art. 107 del RD 267/42, sostituisce le modalità delle vendite con le modalità di liquidazione dell'attivo ed introduce delle novità anche in ragione dell'introduzione del portale dei servizi di vendita telematica forniti dal Ministero della giustizia (cfr. la Relazione illustrativa del D.lgs. 14/2019).

- **Stime degli esperti**

I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'art. 129 co. 2 del CCII. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione,



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Il curatore effettua la pubblicità dell'avviso contenenti tutti i dati che possono interessare il pubblico o dell'ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile ... da effettuarsi almeno **trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.**

- **Vendite e atti di liquidazione**

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime di cui sopra, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'art. 130 co. 9 del CCII.



Per i beni immobili il curatore pone in essere **almeno 3 esperimenti di vendita all'anno**. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento.

- **Portale delle vendite**

Le vendite vengono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

- **Offerte**

Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il Portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. In seguito alle modifiche introdotte dal decreto correttivo, è previsto che tali soggetti hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato.

Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso, o nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il Portale delle vendite pubbliche.

- **Versamento del prezzo e trasferimento**



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 569 co. 3, terzo periodo, 574 co. 1, secondo periodo, 585 e 587 co. 1, secondo periodo, del c.p.c.

- **Deposito esito procedura**

Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene **entro 5 giorni dalla sua conclusione**, mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.

- **Procedure pendenti**

Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del c.p.c.; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, "fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori".

- **Poteri del giudice delegato**

L'art. 217 del CCII, al pari dell'art. 108 del RD 267/42, prevede che il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, **possa sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi** ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'art. 216 co. 9 del CCII, nonché **impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo**.

La norma, rispetto alla disciplina vigente, tuttavia, precisa che, se il prezzo offerto è inferiore rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato possa impedire il perfezionamento della vendita in presenza di **concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito**.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Pisa, 22/01/2024

La Commissione Procedure Concorsuali